



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**N. 11 - REG. GEN. N. 63
DEL 18-05-2020**

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | Ordinanza di apertura e chiusura esercizi attività commerciali, artigianali e produttive |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

IL SINDACO Daniela Ballico

- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020; |
| Visto | il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020; |
| Richiamato | da ultimo il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che « <i>A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;</i> |
| Evidenziato | che il citato decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all'art.1, comma 14, che « <i>Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.</i> »; |
| Preso atto | della la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, che ha predisposto le <i>Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive</i> dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato; |
| Vista | l'ordinanza della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. |
| Preso atto | che nello specifico ai sensi del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 ha previsto 1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet; b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi); c. attività artigianali; d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande; e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore; f. agenzie di viaggio. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla 16/05/2020 - Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 64 Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla disposizione regionale; |
| | 2. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti: a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione; b. l'attività nautica di diporto; c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri; d. l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea); e. l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed |

aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori; **f.** l'apicoltura; **g.** la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica. **3.** Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegata alla presente disposizione. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: **a.** nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020. **b.** nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;

- Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recanti "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- Dato atto che l'attuale "FASE 2" richiede l'uso della massima cautela e osservanza delle linee guida nel riavvio delle attività e della quotidianità, che in tal senso è condizionata nel suo svolgimento;
- Evidenziato che può essere rilevata la permanenza di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza, tendenti al miglioramento ed a garantire le misure di svolgimento delle attività, al fine della tutela della sanità pubblica;
- Rilevata l'opportunità di regolamentare la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali, artigianali e produttive prevedendo un orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, più confacente al rispetto dei contenuti delle linee guida adottate e idoneo a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento;
- Considerato che la previsione dell'anticipazione dell'orario di apertura e del prolungamento dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, nonché consentire lo svolgimento dell'attività anche nei giorni di riposo settimanale costituisce un più agevole allungamento dei flussi di frequentazione degli avventori nell'arco della giornata, in modo che vengano ridotte le situazioni di assembramento e che sono agevolati dalla stagione estiva;
- Ritenuto pertanto, disporre che con decorrenza dal **18 maggio 2020** gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività sono disciplinati come seguono:
- a.** attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili: giorni feriali ore **07,00 -20,00**;
 - b.** commercio al dettaglio: giorni feriali ore **8,00–20,00** giorni festivi **8,00-15,00**;
 - c.** attività artigianali di pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore **8,00-24,00**;
 - d.** esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: tutta la settimana ore **6,00 -01,00**;
- E' consentito il food delivery anche oltre i suddetti orari di chiusura
- e.** Servizi alla persona (Acconciatori ed Estetisti): giorni feriali ore **07,00- 21,00** giorni festivi **8,00 – 15,00**.
- Precisato che la presente ordinanza ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e, comunque, fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19
- Visti il D.lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii.;
l'art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
lo Statuto del Comune di Ciampino;
La legge Regionale Lazio del 6.11.2019 n. 22

Ordina

1. Con decorrenza dal **18 maggio 2020**, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, di disciplinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, come di seguito specificato:

a. attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili: giorni feriali ore **07,00 -20,00**;

b. commercio al dettaglio: giorni feriali ore **8,00 – 20,00** giorni festivi **8,00 – 15,00**;

c. attività artigianali di pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore **8,00-24,00**;

d. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: tutta la settimana ore **6,00-01,00**;

E' consentito il food delivery anche oltre i suddetti orari di chiusura

e. Servizi alla persona (Acconciatori ed Estetisti): giorni feriali ore **07,00- 21,00** giorni festivi **8,00 – 15,00**.

2. Specificare che il presente provvedimento non si applica al commercio su aree pubbliche, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie ed ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente atto.

3. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 16 maggio 2020, n. Z00041 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute;

a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;

4. Dare atto che le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e che rimane ferma ogni prerogativa statale o regionale in merito alle attività che debbano continuare a stare aperte o essere chiuse in relazione al mutare delle situazioni collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19.

5. E' espressamente fatta salva la possibilità dell'esercente l'attività autorizzate all'apertura di poter usufruire o meno della chiusura settimanale.

6. E' fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

6. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali **sanzioni amministrative** (da 400 a 3.000 €). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio** o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Invita

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

La presente ordinanza ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19

- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

-Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica

-Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.

- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è indirizzata a:

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Ai Messi comunali Segreteria del Sindaco | Sede Sede | per la notifica per la raccolta |
| Al Dirigente del IV Settore | Sede | per competenza |
| Al Comando della P.L. e Protezione Civile | Sede | per l'esecuzione |
| Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO, | Viale Kennedy, 50/b/1 | per l'esecuzione |
| Al Commissariato di P.S. MARINO | P.zza Don L. Sturzo, 23 | per l'esecuzione |
| Segretario generale | Sede | per conoscenza. |

Ciampino, 18-05-2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

IL SINDACO
F.to Daniela Ballico

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 18.05.2020

Copia atto uso amministrativo